

Crediti di Firma

Il credito di firma è offerto dalla Banca a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale qualificabili come clientela al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Telefono:
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
P. IVA:
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartenente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Numero REA
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
071 2363045
00694710583
00923361000
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640 quale componente del Gruppo Bancario "Igea Banca"
1775
www.biae.it
segreteria@biae.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Sede	E-mail	Qualifica
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

Firma del Cliente _____

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Il credito di firma è la garanzia prestata dalla Banca, su richiesta del Cliente, in forza della quale, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere, per conto del Cliente, all'obbligazione assunta o garantita dal Cliente medesimo, nei confronti di terzi, nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

Il credito di firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.

Tra le più comuni tipologie di crediti di firma ricordiamo: fidejussioni, garanzia affitto, deposito cauzionale, garanzie per mancato pagamento, Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond.

PRINCIPALI RISCHI

- pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca e di conseguenza impegno di restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la **Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici"** disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.biae.it nella sezione "Trasparenza".

Beneficiari (Clientela Target):

Il credito di firma offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: **Grandi Imprese e PMI** (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento, e **clientela al dettaglio non consumatrice** (ad es. ditte individuali).

Principali condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Voci	Valore
Commissioni su Crediti di Firma	
Criteri di calcolo delle commissioni	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito</u> .
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,50%*
Durata superiore a 12 mesi	4,00%*
Commissione minima annua	€ 100,00*

Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 50,00
---	---------

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.

La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

Voci	Valore
Commissioni su Garanzia Affitto (locazione solo scopo abitativo)	
Criteri di calcolo delle commissioni	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito</u> .
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,00%*
Durata superiore a 12 mesi	3,50%*
Commissione minima annua	€ 50,00*
Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 25,00

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.

La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Voci	Valore
Spese relative alla specifica linea di credito	Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al contratto di emissione del Credito di Firma, all'affidamento e all'impegno di firma.
Altre Spese	In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse sono regolate.
Spese copia documentazione	In caso di richiesta duplicati e copie documenti si applicano condizioni previste nel Foglio Informativo specifico del conto corrente di regolamento, disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca www.biae.it
Spese produzione e invio comunicazione periodiche⁽¹⁾	Non previste né per invio postale né per invio on line ⁽²⁾
Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche unilaterali	Gratuite
Spese produzione e invio altre comunicazioni ⁽³⁾	Non previste né per invio postale né per invio on line ⁽⁴⁾

RECESSO E RECLAMI

Recesso

La Banca, nel caso in cui la garanzia preveda un rinnovo alla scadenza, ha facoltà di recedere

¹ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

² Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

³ Nel caso in cui la normativa consenta che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

anticipatamente dal Credito di Firma, disdettando il rinnovo, nonché di ridurlo o di sospenderlo, con lettera raccomandata A.R. o altra modalità alla stessa equiparata ai sensi della legge tempo per tempo vigente (ad es. posta elettronica certificata - PEC), con un preavviso – ove non diversamente previsto nel testo della garanzia/fideiussione rilasciata - non inferiore a 15 (quindici) giorni.

La Banca a ciascuna scadenza prevista dal Credito di Firma può esercitare la facoltà di recesso, riduzione e sospensione anche al prodursi di eventi significativi o in caso di irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività, tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità, quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- i. gravi irregolarità o carenze o inaffidabilità dei documenti e dei resoconti contabili e gestionali presentati alla Banca per l'ottenimento del Credito di Firma e successivamente nel corso di esso;
- ii. scorretto utilizzo del Credito di Firma per frequenti escussione o richieste di pagamento da parte del Beneficiario oltre o continuativamente prossimi al limite massimo concesso e per scopi non conformi alla loro destinazione o natura;
- iii. inadempienze gravi o continue verso clienti o fornitori, irregolarità nei pagamenti anche verso terzi, in particolare se rivelate da protesti o equipollenti, dalla promozione a carico del Cliente di liti, provvedimenti monitori o cautelari o atti di recupero Crediti;
- iv. perdite improvvise o continua mancata redditività;
- v. altri fatti negativi dei quali il Cliente non abbia fornito plausibile giustificazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso, l'utilizzazione del Credito di Firma concesso viene immediatamente interrotta e la Banca ha diritto di pretendere il pagamento di quanto ad essa dovuto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Contratto e/o nel contratto relativo al Conto Corrente e servizi connessi sul quale vengono regolati gli addebiti.

Il Cliente a ciascuna scadenza della garanzia, prima del rinnovo, ha facoltà di recedere dal Contratto, senza penalità e senza spese, rinunciando al Credito Firma, con effetto di chiusura dell'operazione e della relativa forma tecnica mediante corresponsione delle somme dovute in esecuzione del Contratto.

Il recesso dal Contratto non comporta il recesso dal Conto Corrente e dagli altri rapporti in essere tra il Cliente e la Banca, salvo diversa previsione nella comunicazione di esercizio del recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura effettiva del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di recesso o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami), Via Tomacelli 107, 00186, Roma (RM), presentando reclami scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Banca (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti recapiti:

- (i) posta elettronica: reclami@biae.it
- (ii) PEC: reclami.biae@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet

della medesima alla sezione “*Reclami*”.

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti, o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Banca e il Cliente con riferimento al presente rapporto, potrà rivolgersi in presenza di reclamo presentato alla Banca, all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta dal Cliente. Tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa (www.biae.it)

Nel caso di offerta o conclusione del Contratto fuori sede o a distanza, essa è comunque preventivamente fornita al Cliente mediante pubblicazione nella Piattaforma Home Banking. Il Cliente ha anche la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Ricorsi all'autorità giudiziaria

Fatto salvo quanto sopra indicato, resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo*), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti relativi ai Ricorsi stragiudiziali.

Per esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo che precede, il Cliente può – anche in assenza di preventivo reclamo – ricorrere in alternativa:

- (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda

giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

Legenda

Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Credito di Firma/Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore (Banca), obbligandosi, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Creditore	È il beneficiario della garanzia rilasciata dalla Banca e che vanta un credito verso il Debitore (Cliente Banca).
Debitore principale	È il Cliente di cui la Banca garantisce l'adempimento in favore del Creditore.
Escussione del Credito di Firma	Azione del terzo garantito dal Credito di Firma (Creditore), che – a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal Debitore – invoca dalla Banca il pagamento della somma per la quale la fidejussione è prestata.
Grande Impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Piccola e media impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.